Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 89

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 14 aprile 1959 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650 139 651-236 651 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10 020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA. Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1959

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 marzo 1959, n. 132.

Norme per la pubblicità sui fabbricati, manufatti, impianti e materiale rotabile di pertinenza delle Ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percettibile da aree o strade comunali, provinciali e statali, nonchè sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee.

La pubblicità di cui al comma precedente è esercitata dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o direttamente o mediante concessione.

Restano ferme le disposizioni del decreto-legge 22 maggio 1933, n. 608, e del regolamento 9 maggio 1935, n. 1149, e successive modificazioni, relativamente alla pubblicità impiantata in sede privata e visibile dalle sedi ferroviarie nonchè le disposizioni che regolano la pubblicità nell'interesse dei monumenti e del paesaggio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1959

GRONCHI

SEGNI — ANGELINI — TAMBRONI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 18 marzo 1959, n. 133.

Istituzione nel bilancio del Ministero dell'industria e del commercio di un apposito capitolo di spesa di lire cento milioni da utilizzarsi per contributi a favore di manifestazioni fieristiche di interesse nazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art 1

E' autorizzata l'erogazione di contributi a carico del bilancio dello Stato a favore di manifestazioni fieristiche di interesse internazionale e nazionale e che contribuiscano all'incremento economico della produzione e degli scambi. Tali contributi sono stabiliti nella misura di lire cento milioni per l'esercizio 1957-58, di lire duecento milioni per l'esercizio 1958-59 e di lire cento milioni per gli esercizi successivi.

La concessione dei contributi è disposta con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio.

Art 2.

All'onere derivante dalla esecuzione della presente legge si farà fronte, per l'esercizio 1957-58, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio e per l'esercizio 1958-59 con riduzione del fondo di cui al capitolo n. 493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1959

GRONCHI

SEGNI — COLOMBO — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 18 marzo 1959, n. 134.

Costruzione da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) di alloggi da assegnare in locazione semplice al personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato il limite d'impiego di lire 240.000.000 per la concessione in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, del contributo previsto dall'art. 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, per mutui che l'Istituto medesimo abbia a contrarre con la Cassa depositi e prestiti o direttamente con altri enti, per la costruzione di alloggi popolari da assegnarsi in locazione semplice al personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri.

Detti alloggi possono essere costruiti anche in località che non siano capoluoghi di Provincia.

Art. 2.

Gli alloggi costruiti ai sensi della presente legge sono assegnati al personale esecutivo ed ausiliario delle carriere di pubblica sicurezza, nonchè ai sottufficiali, graduati e militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 3.

L'attività dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato in ordine agli alloggi di cui all'art. 1 è considerata come gestione autonoma con bilancio distinto.

Gli alloggi medesimi sono assimilati, a tutti gli effetti, a quelli contemplati nel secondo comma del l'art. 343 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

Art. 4.

Per l'assegnazione e la gestione degli alloggi costruiti ai sensi della presente legge, si applicano le norme contenute nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1954, n. 1406.

I canoni di affitto sono determinati in conformità alla norma di cui all'art. 379 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.

L'assegnazione può essere disposta solo limitatamente al periodo in cui il personale presta servizio nella sede nella quale sono situati gli alloggi e deve in ogni caso essere revocata qualora il personale medesimo sia trasferito ad altra sede o cessi dal servizio alle dipendenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o dell'Arma dei carabinieri.

Art. 5.

Le somme occorrenti per il pagamento del contributo di cui all'art. 1 sono inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a decorrere dall'esercizio finanziario 1958-59 e fino all'esercizio 1992-93 in ragione di lire annue 240.000.000.

All'onere di lire 240.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1958-59 si provvede a carico dello stanziamento del capitolo n. 685 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a fronteggiare gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1959

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 20 marzo 1959, n. 135.

Autorizzazione della spesa di lire 600.000.000 per rimborso alla Società carbonifera sarda delle somme anticipate ai propri dipendenti licenziati in conto delle provvidenze previste dal paragrafo 23 delle disposizioni transitorie del Trattato C.E.C.A.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa massima di lire 600.000.000 quale contributo alle provvidenze adottate a favore del personale licenziato dal bacino carbonifero del « Sulcis » e concordate con l'Alta Autorità della C.E.C.A., in relazione alle norme contenute al paragrafo 23 della Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse al Trattato che istituiva la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, firmata a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificata dalla Repubblica Italiana con legge 25 giugno 1951, n. 766.

La concessione delle provvidenze di cui al precedente comma è limitata al personale licenziato successivamente al 1° dicembre 1957 e che non abbia fruito degli analoghi benefici stabiliti dalla legge 12 ottobre 1956, n. 1324.

Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, sarà provveduto al rimborso alla Società mineraria carbonifera sarda delle somme anticipate per la corresponsione delle provvidenze agli aventi diritto.

Art. 2.

All'onere di lire 600.000.000 sarà fatto fronte per lire 330.000.000 con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dalla legge 24 giugno 1958, n. 637, concernente variazioni al bilancio dell'esercizio finanziario 1957-58 e per lire 270.000.000 con riduzioni del Fondo speciale iscritto al capitolo n. 685 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1958-59.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 marzo 1959

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI — COLOMBO — FERRARI AGGRADI — ZACCAGNINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 1° aprile 1959, n. 136.

Proroga di un anno delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri, di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri, di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97, prorogate con la legge 4 febbraio 1958, n. 21, sono ulteriormente prorogate di un altro anno a partire dal 10 marzo 1959.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° aprile 1959

GRONCHI

SEGNI — GIARDINA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 11 aprile 1959, n. 137.

Regime d'imposizione fiscale dei tabacchi lavorati importati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il dazio previsto per i tabacchi lavorati dalla voce 2402 della tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105, è modificato come segue:

a) *tabacchi lavorati*:	Al kg. netto
1) sigarette	L. 5.000
2) sigari e sigaretti superiori	» 5.000
3) sigari e sigaretti comuni	» 3.000
4) trinciati chiari e trinciati dolci	» 4.000
5) trinciati altri e spuntature di sigari	» 2.500
6) da fiuto	» 700
7) da masticare ed altri	» 700

Art. 2.

I tabacchi lavorati sono sottoposti oltre che al dazio stabilito dal precedente articolo, anche alla quota fiscale prevista per gli stessi tabacchi iscritti nella tariffa di vendita in Italia, determinata ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 19 dicembre 1958, n. 1085.

Per i tabacchi lavorati non iscritti nella tariffa di vendita in Italia, la misura della quota fiscale prevista al comma precedente è pari alla quota fiscale più elevata in vigore per i tabacchi della stessa specie.

Art. 3.

In deroga alle disposizioni del primo comma dell'art. 45 della legge 17 luglio 1942, n. 907, è ammessa l'introduzione dei tabacchi lavorati nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, previo nulla osta dell'Amministrazione dei monopoli per i quantitativi eccedenti i chilogrammi 4.

Con decreto del Ministro per le finanze sono fissate le modalità per la introduzione dei tabacchi lavorati esteri, al fine di assicurare la legittimità della circolazione nel territorio dello Stato dei tabacchi stessi.

Art. 4.

Le tariffe di vendita dei tabacchi lavorati importati, stabilite ai sensi del primo comma dell'art. 1 della legge 19 dicembre 1958, n. 1085, sono aumentate dell'importo dei dazi vigenti in base al disposto dell'art. 1 della presente legge.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1959

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — DEL BO — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1959, n. 138.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Macerata ad acquistare, per la istituzione di una sala di contrattazione delle merci, parte di un fabbricato sito in Macerata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 1/1, del 17 gennaio 1959, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Macerata ha stabilito di acquistare parte di un fabbricato, sito in Macerata, per adibirlo a sala di contrattazione delle merci;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Macerata è autorizzata ad acquistare, per la istituzione di una sala di contrattazione delle merci, parte del fabbricato sito in Macerata, corso della Repubblica n. 53, di proprietà degli eredi Buratti, alle condizioni previste nella deliberazione n. 1/1, del 17 gennaio 1959.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella *Gazzetta Ufficiale* delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1959

GRONCHI

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1959
Atti del Governo, registro n. 118, foglio n. 29. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1959, n. 139.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Canciano Martire, in frazione Pantianicco del comune di Mereto di Tomba (Udine).

N. 139. Decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 1° aprile 1955, integrato con dichiarazione senza data ed altre due rispettivamente del 15 settembre e 1° ottobre 1958, relativo alla erezione della parrocchia di San Canciano Martire, in frazione Pantianicco del comune di Mereto di Tomba (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1959
Atti del Governo, registro n. 118, foglio n. 10. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1959, n. 140.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Maggiore, in frazione Villanova del comune di San Daniele del Friuli (Udine).

N. 140. Decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 13 dicembre 1957, integrato con prospetto senza data e con due dichiarazioni del 25 agosto e 20 ottobre 1958, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Maggiore, in frazione Villanova del comune di San Daniele del Friuli (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1959
Atti del Governo, registro n. 118, foglio n. 11. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1959.

Nomina del presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Campobasso.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 3 marzo 1951, con il quale l'avv. Giovanni Janigro venne nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Campobasso;

Visti i provvedimenti con i quali, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale predetto, sono stati nominati i componenti della Giunta di cui sopra;

Considerato che l'avv. Janigro ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica;

Considerata la opportunità di provvedere, in occasione della nomina del nuovo presidente, anche ad un avvicendamento nelle altre cariche camerali;

Decreta:

La Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Campobasso è sciolta.

Il dott. Gennaro Nola è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Campobasso.

Il prefetto della Provincia disporrà i provvedimenti per la nomina della nuova Giunta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 aprile 1959

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

(2067)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1959, registro n. 25 Grazia e giustizia, foglio n 154, il ricorso straordinario inoltrato dalla guardiana delle carceri Caiazzo Vincenzina, avverso il provvedimento di licenziamento emesso nei suoi confronti per «imperizia, insufficiente attitudine al servizio e scarso rendimento» è accolto

Conseguentemente la salariata non di ruolo Caiazzo Vincenzina è reintegrata nell'incarico relativo alla custodia delle detenute presso la sezione femminile delle carceri giudiziarie di Casale Monferrato, con decorrenza nove luglio 1955.

(2124)

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 10 aprile 1959

Pecchioli Leonardo, notaio nel comune di Perugia, è trasferito nel comune di Polignano a Mare, distretto notarile di Bari;

Giacomelli Albino, notaio residente nel comune di Ficarolo, distretto notarile di Rovigo, è trasferito in Tresigallo, distretto notarile di Ferrara,

De Santis Luigi, notaio residente nel comune di Miglianico, distretto notarile di Chieti, è trasferito nel comune di Francavilla al Mare, stesso distretto,

Zambelli Matteo, notaio residente nel comune di Santa Sofia, distretto notarile di Forlì, è trasferito nel comune di Forlì,

Manzin Domenico, notaio residente nel comune di Prato, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Pontassieve, stesso distretto,

Curzio Pietro, notaio residente nel comune di Taurino, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Sant'Angelo a Fasanella, stesso distretto,

Codignola Antonio, notaio residente nel comune di Quinzano d'Oglio, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Verolanuova, stesso distretto,

Cerasi Luigi, notaio residente nel comune di Grumo Appula, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Monopoli, stesso distretto,

Mazzoli Giuseppe, notaio residente nel comune di Belvedere Marittimo, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di San Ginesio, distretto notarile di Macerata,

Di Vita Francesco, notaio residente nel comune di Vita, distretto notarile di Trapani, è trasferito nel comune di Favignana, stesso distretto,

Mussa Carlo, notaio residente nel comune di Ovada, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Alessandria,

Mello Rella Ermanno, notaio residente nel comune di Sale, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Alessandria,

Saraceno Salvatore, notaio residente nel comune di Chiaramonte Gulfi, distretto notarile di Ragusa, è trasferito nel comune di Aci Sant'Antonio, distretto notarile di Catania

Boldrini Adriano, notaio residente nel comune di Mira distretto notarile di Venezia, è trasferito nel comune di Sassoferrato, distretto notarile di Ancona.

Gianfelice Angelo, notaio residente nel comune di Amatrice, distretto notarile di Rieti, è trasferito nel comune di Antrodoco, stesso distretto;

Gregori Antonino, notaio residente nel comune di Modena, è trasferito nel comune di Bologna,

Petitti Aldo, notaio residente nel comune di Rodi Garganico, distretto notarile di Lucera, è trasferito nel comune di San Severo, distretto notarile di Foggia

D Ettorre Rinaldo, notaio residente nel comune di San Martino in Pensilis, distretto notarile di Campobasso, è trasferito nel comune di Termoli, stesso distretto

(2125)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per la quota dei terreni del «terzo residuo» trasferiti ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

(Ente Maremma Tosco Laziale)

Ai sensi e per gli effetti dell art 5, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n 156, è determinata in L 7 471 816 (lire settemilioniquattrocentosettantunomilaottocentosedici) l indennità di espropriazione dovuta per i terreni siti in agro del comune di Roccalbegna (Grosseto), di complessivi ettari 168 37 19, costituenti la quota del «terzo residuo», concesso a nome della ditta CINCIARI Francesco fu Alessandro e defunto CINCIARI Corrado fu Alessandro in persona dei suoi eredi o aventi causa, in virtù del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3805 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 16 del 21 gennaio 1953, supplemento ordinario n 3), da trasferirsi all Ente per la colonizzazione della Maremma Tosco-Laziale, ai sensi dell art 9 della legge 21 ottobre 1950 n 841.

I seguenti dati catastali esposti nell allegato 2 al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso

Errata

Nella premessa e nell art 1 Ditta. CINCIARI Francesco fu Alessandro,

Monte Petricci foglio 27, part 42 - Bosco alto fusto

Corrige

Nella premessa e nell art 1 - Ditta - CINCIARI Francesco fu Alessandro e defunto CINCIARI Corrado fu Alessandro in persona dei suoi eredi o aventi causa,

Monte Petricci foglio 27, part 42 - Pascolo cespugliato

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

(Opera Nazionale Combattenti - Riforma Fondiaria)

Ai sensi e per gli effetti dell art 5, comma primo della legge 15 marzo 1956 n 156 è determinata in L 1 076 400 (lire unmilionesettantaseimilaquattrocento) l indennità di espropriazione dovuta per i terreni siti in agro del comune di Eboli (Salerno), di complessivi ettari 8 07 43 costituenti la quota del «terzo residuo», concesso al nome della ditta SARONIO Pietro fu Carlo in virtù del decreto Presidenziale 25 luglio 1952, n 1099 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 196 del 25 agosto 1952, supplemento ordinario da trasferirsi all Opera nazionale per i combattenti - Sezione speciale per la riforma fondiaria ai sensi dell art 9 della legge 21 ottobre 1950 n 841

I relativi interessi, di cui all art 6 della citata legge n 156 decorrono dal 2 luglio 1956

I seguenti dati catastali, esposti nell allegato 2 al sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Foglio 59, n. 13a, pascolo cespugliato 1 - Ha 4 47 04 R D 1654,96,

Foglio 61, n 6, prato 3 - Ha 1 81 80, R D 627,22

Allegato 2 totale generale - Ha 13 84 98, R D 6407,13

Corrige

Foglio 59 n. 13a, pascolo cespugliato 1 - Ha 4 47 28 R D 1654,94,

Foglio 61, n 6, prato 3 - Ha 1 81 80, R D 627,22,

Allegato 2 totale generale - Ha. 13 85 22, R D 6407,11

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

(1940)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 16

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	458247	700 —	*Bandino Orietta* o *Giuseppina Orietta* fu Giovanni Battista, moglie di Piccinini Roberto, dom. in Modena, vincolato per dote	*Bandini Giuseppina Orietta* fu Giovanni Battista, ecc., come contro
Id.	694486	245 —	*Bandino Orietta Giuseppina* fu Giovanni Battista, moglie di Piccinini Roberto fu Ferdinando, dom. a Piadena (Cremona)	*Bandini Giuseppina Orietta* fu Giovanni Battista, ecc., come contro
Id.	866489	3.444 —	Mastrogiovanni Tasca Gaetana di Nicolò, moglie di Salomone Pasquale fu *Lucio*, dom. a Mistretta (Messina), vincolato per dote	Mastrogiovanni Tasca Gaetana di Nicolò, moglie di Salomone Pasquale fu *Giuseppe Lucio*, dom. a Mistretta (Messina), vincolato per dote
Rendita 5 % (1935)	61470	9.225 —	Palestrino Maria di Paolo, moglie di Gotteland *Mario* fu Francesco, dom. a Torino vincolato per dote	Palestrino Maria di Paolo, moglie di Gotteland *Francesco Giulio Mario* fu Francesco, dom. a Torino, vincolato per dote
Id.	113357	220 —	*Broccardo* Carlo fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Vietto *Benedina* ved. *Broccardo*, dom. in Bernezzo (Cuneo)	*Brocardo* Carlo fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Vietto *Benedetta* ved. *Brocardo*, dom. in Bernezzo (Cuneo)
P. R. 3,50 % (1934)	362407	322 —	Vitale *Giuseppina* Sossio e *Giovannina* fu Luigi, minori sotto la patria potestà della madre Ferrara Maria Francesca di *Marco Antonio* ved. Vitale Luigi, dom. a Frattamaggiore (Napoli), con usufrutto a questa ultima	Vitale *Giuseppa* Sossio e *Giovanna* fu Luigi, minori sotto la patria potestà della madre Ferrara Maria Francesca di *Antonio* ved. Vitale Luigi, dom. a Frattamaggiore (Napoli), con usufrutto a quest'ultima
Id.	375811	115,50	Vitale *Giuseppina* Sossio e *Giovannina* fu Luigi minori sotto la patria potestà della madre Ferrara Maria Francesca ved. Vitale dom. a Frattamaggiore (Napoli), con usufrutto a Ferrara Maria Francesca di *Marcantonio*, ved. di Vitale Luigi	Vitale *Giuseppa* Sossio e *Giovanna* fu Luigi, minori sotto la patria potestà della madre Ferrara Maria Francesca ved. Vitale dom. a Frattamaggiore (Napoli) con usufrutto a Ferrara Maria Francesca di *Antonio*, ved. di Vitale Luigi
Id.	389721	374,50	Boveri Pierina Maria fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Gualco *Emilia*, ved. Boveri Antonio moglie in seconde nozze a Boveri Michele	Boveri Pierina Maria fu Antonio minore sotto la patria potestà della madre Gualco *Maria Rosa* vedova Boveri Antonio moglie in seconde nozze a Boveri Michele
Id.	391375	273 —	Boveri Pierina Maria fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Gualco *Emilia* fu Andrea ved. Boveri, con usufrutto vitalizio a quest'ultima	Boveri Pierina Maria fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Gualco *Maria Rosa* fu Andrea vedova Boveri, con usufrutto vitalizio a quest'ultima
Id.	431523	98 —	Bonini Bruna di Pietro, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Genova, con usufrutto a Ghirardi *Enrico* fu Pietro dom. in Genova	Come contro, con usufrutto a Ghirardi *Pietro Lorenzo Enrico* fu Pietro, dom. a Genova
Id.	499876	4.238,50	Come sopra	Come sopra
Id.	532661	1.799 —	Zanelli *Luigina* fu *Enrico*, moglie di Tissoni *Luigi*, dom. a Savona, con usufrutto a Manara *Evangelina* fu Giovanni, ved. Zanelli *Enrico*, dom. a Savona	Zanelli *Luigia* fu *Giacomo* moglie di Tissoni *Felice*, dom. a Savona con usufrutto a Manara *Maria Lucena* fu Giovanni, ved. Zanelli *Giacomo*, dom. a Savona
Id.	532662	619,50	Come sopra	Come sopra
Id.	434674	164,50	*Iuliano Antonio* fu Raffaele minore sotto la patria potestà della madre Carratu Anna fu Aniello, ved. Iuliano, dom. a Roccapiemonte (Salerno)	*Iuliano Antonetta* fu Raffaele, minore ecc., come contro

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 % (1935)	228663	1.020 —	*De Laurentis* Teresa di *Enzo*, minore sotto la patria potestà del padre, dom a Napoli	*De Laurentiis* Teresa di *Vincenzo*, minore, ecc , come contro
B. T. N. 5 % (1964)	532	17.500 —	Costa *Achille* fu Lanfranco, minore sotto la patria potestà della madre *Melloni* Angela fu Achille, dom in Milano	Costa *Gian Achille* fu Lanfranco, minore sotto la patria potestà della madre *Meloni* Angela fu Achille, dom in Milano
P. R. 3,50 % (1934)	355168	3.150 —	Savoca *Marcolina* fu Giovanni, moglie di Greca Militello Giuseppe, dom. a Castro giovanni (Caltanissetta)	Savoca *Marca* fu Giovanni, ecc., come contro
Rendita 5 % (1935)	173846	450 —	Scavino *Alda* fu Pasquale in Farma, dom. a Genova Sampierdarena	Scavino *Angiolina Alda* fu Pasquale, ecc. come contro
P. R. 3,50 % (1934)	280319	175 —	Scavino *Alda* di Pasquale, dom in Genova	Scavino *Angiolina Alda* di Pasquale, dom, in Genova
Id.	478783	210 —	Come sopra	Come sopra
Id.	516985	332,56	Come sopra	Come sopra
Id.	492238	700 —	*Ferrari* Pietro fu Antonino, dom in New York	*Ferrara* Pietro fu Antonino, dom, in New York
Rendita 5 % (1935)	2 0951	156.875 —	Monti Maria Teresa di Domenico, moglie di Sessa Ciro di Salvatore, dom in Casamicciola (Napoli), con usufrutto a Manzi Ida fu *Porfirio*, moglie di Monti Domenico, dom in Casamicciola (Napoli)	Come contro, con usufrutto a Manzi Ida fu *Popilio*, moglie di Monti Domenico, dom. in Casamicciola (Napoli)
B. T. N. 5 % (1959)	1116	100.000 —	Logoluso Chiara fu Pietro in Capotorto, dom in Cerignola (Foggia), con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Rambaldi *Alda* fu Arsenio ed a Ruocco Ovidio fu Luigi	Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a Rambaldi *Adda* fu Arsenio ed a Ruocco Ovidio fu Luigi
Id.	1115	50.000 —	Logoluso Antonia fu Pietro, dom in Cerignola (Foggia), con usufrutto come sopra	Logoluso Antonia fu Pietro, dom. in Cerignola (Foggia), con usufrutto come sopra

A termini dell art 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso all operazione richiesta.

Roma, addì 18 marzo 1959

Il direttore generale SCIPIONE

(1591)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968

(3ª *pubblicazione*)

In applicazione dell'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n 8, dell art 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n 298, è stato denunciato lo smarrimento dei seguenti titoli provvisori al portatore dei buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968

1) n 181424 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo: dall 8/2847 all 8/2848) . . . L. 10 000
» 181425 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo. dall'8/2849 all 8/2860) . . . » 10 000
» 123187 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo· dal 7/8231861 al 7/8231870) . . . . » 50 000

Totale . . . L. 70 000

rilasciati dalla sezione di Tesoreria provinciale di Roma e denunciati smarriti dalla signora Mochetti Ferdinanda, nata a Roma il 31 gennaio 1903, ed ivi domiciliata in via Catania n. 80.

2) n. 133742 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo: dal 7/9907483 al 7/9907484) . . . . . . L. 10 000
» 133743 (numeri concorrenti al sorteggio dei premi di rinnovo. dal 7/9907485 al 7/9907486) . . . . . . » 10 000

L. 20 000

rilasciati dalla sezione di Tesoreria provinciale di Napoli e denunciati come sottratti dalla signora Rizzo Matilde vedova Primicerio, nata in Ancona il 10 maggio 1885 e domiciliata in Napoli, via Francesco Crispi 87.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione, del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 18 marzo 1959

Il direttore generale SCIPIONE

(1592)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 84

Corso dei cambi del 13 aprile 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,595	620,60	620,57	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can	643,45	643,50	643,50	643,90	643 —	643,81	643,80	643,50	643,75	643,75
Fr Sv.	143,66	143,62	143,585	143,585	143,60	143,63	143,585	143,65	143,63	143,62
Kr D.	90,19	90,18	90,19	90,185	90,15	90,19	90,1825	90,20	90,19	90,18
Kr N	87,25	87,26	87,27	87,26	87,25	87,27	87,27	87,25	87,27	87,25
Kr Sv.	119,99	119,98	119,98	119,99	119,98	119,99	119,9875	120 —	120 —	120 —
Fol	164,50	164,52	164,52	164,52	164,55	164,51	164,53	164,50	164,51	164,50
Fr B	12,43	12,433	12,434	12,434	12,43	12,43	12,435	12,42	12,43	12,4325
Fr Fr.	126,58	126,59	126,60	126,59	126,55	126,59	126,585	126 —	126,58	126,58
Lst	1747,60	1747,80	1747,80	1747,825	1747,50	1747,84	1747,875	1747,70	1747,87	1747,75
Dm occ	148,44	148,435	148,43	148,415	148,40	148,44	148,44	148,45	148,44	148,44
Scell Austr.	23,99	23,99	23,995	23,99625	23,99	24 —	23,99625	23,97	23,99	23,995

Media dei titoli del 13 aprile 1959

Rendita 3,50 % 1906	73,15
Id 3,50 % 1902	72,05
Id 5 % 1935	101,87
Redimibile 3,50 % 1934	91,40
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,05
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,30
Id. 5 % 1936	99,975
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,50
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,175
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	104,95
Id 5 % (» 1° aprile 1960)	101,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,60
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,50
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,39
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	100,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,225

Il Contabile del Portafoglio dello Stato. ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 aprile 1959

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	643,85
1 Franco svizzero	143,585
1 Corona danese	90,184
1 Corona norvegese	87,265
1 Corona svedese	119,989
1 Fiorino olandese	164,525
1 Franco belga	12,434
100 Franchi francesi	126,587
1 Lira sterlina	1747,85
1 Marco germanico	148,427
1 Scellino austriaco	23,996

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Abilitazione di aziende di credito

Si rende noto che, con decreti Ministeriali in data 4 aprile 1959, la Cassa di risparmio di Asti e la Cassa di risparmio di Padova e Rovigo sono state abilitate a compiere le operazioni su titoli di Debito pubblico, previste dall'art 10 della legge 12 agosto 1957, n 752

Il direttore generale SCIPIONE

(2021)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita nella via Genova di Olbia. (Decreto di rettifica).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per le finanze in data 14 febbraio 1959, è stato rettificato il decreto in data 8 novembre 1956, con il quale veniva esclusa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona sita sulla via Genova di Olbia avente la superficie di mq 1160, riportata in catasto al foglio n. 37 del comune di Olbia

Il predetto decreto è rettificato nel senso che la citata area ha una superficie di mq 1360 ed è iscritta in catasto al foglio n. 37 allegato *A*, mappale 1108 del comune di Olbia.

(2072)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita nella spiaggia di Siderno Marina. (Decreto di rettifica)

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per le finanze in data 14 febbraio 1959 è stato rettificato il decreto in data 27 febbraio 1958 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 64 del 14 marzo 1958 con il quale venne esclusa dal Demanio pubblico marittimo e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato la zona sita sulla spiaggia di Siderno Marina avente la superficie di mq 1735 riportata in catasto al foglio n 34, particella n 302 del comune di Siderno Marina

Il predetto decreto è rettificato nel senso che la citata area ha una superficie di mq 1795 ed è iscritta in catasto al foglio n 34, particella n 302 del comune di Siderno Marina

(2073)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

La dottoressa Gabriella De Luca, nata a Massa Lombarda (Ravenna) il 5 giugno 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lettere, rilasciatole dall'Università di Pavia, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lei sostenuti nell'anno accademico 1944-45

Se ne dà notizia ai sensi dell'art 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Pavia.

(1980)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso per esami a sedici posti di volontario nella carriera diplomatico consolare

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1957, n 1124,

Visti l art 7 della legge 17 luglio 1919, n 1176, e il relativo regolamento approvato con il regio decreto 4 gennaio 1920, n 39,

Decreta:

Art 1.

E' indetto un concorso per esami a sedici posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare.

Art 2.

Per l ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

I Cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione

II Età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trenta, salvo quanto stabilito dal successivo art. 3.

III Laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze diplomatiche e consolari o in economia e commercio, conseguita presso una Università della Repubblica o altro Istituto equiparato, o laurea in scienze coloniali, conseguita presso l'Istituto universitario orientale di Napoli. Non sono ammessi altri titoli di studio.

IV. Buona condotta, che sarà accertata d ufficio ai sensi dell art 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686

V Costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra e per causa di guerra e sempreche non siano di impedimento all esercizio delle funzioni proprie della carriera diplomatico-consolare

VI Attitudine professionale, di cui all'art 223, lettera *b*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, da accertarsi nei modi indicati nel successivo art 5

Possono essere ammessi al concorso gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato appartenenti alle carriere amministrative di concetto che si trovano nelle condizioni previste dall'art 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1957 n 1124

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art 3.

Il limite massimo di età, indicato nel n II del precedente art. 2, è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936,

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione,

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico,

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti dalle vigenti disposizioni di legge;

e) per i profughi dai territori di confine, per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra,

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art 2 della legge 20 marzo 1940, n 233, e all'art 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell art 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n 178,

5) per gli assistenti ordinari, straordinari, volontari ed incaricati di Università o Istituti di istruzione universitaria, il limite massimo di età e elevato entro i termini indicati nell'art 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n 1172, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 1950, n 465.

Nei casi indicati dal n 1) al n 5) ed anche quando sia possibile il cumulo dei benefici, non e ammesso superare il limite massimo di anni 40,

6) il limite massimo è protratto fino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale,

7) il limite massimo di età è inoltre protratto fino a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, e per gli appartenenti alle categorie cui sono estesi gli stessi benefici, salvo le esclusioni previste dalle vigenti disposizioni di legge,

b) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n 1404, nei limiti e alle condizioni previste dall'art 12, ultimo comma, della legge stessa,

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli impiegati civili di ruolo dello Stato, che siano in possesso degli altri necessari requisiti,

b) per i sottufficiali dell Esercito, della Marina e della Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n [illegible] e 5 settembre 1947, n [illegible] non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art 4.

Le domande di ammissione al concorso, su carta da bollo da L 200, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale - Ufficio I, devono essere presentate o fatte pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, anche se l aspirante risieda all'estero.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno dopo il termine sopraindicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita e, se nato all'estero, il Comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita l'aspirante che, pur avendo superato l'età di trenta anni, chiede l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari fra quelli previsti nel precedente art 3, dovrà indicare in base a quale titolo ha diritto alla elevazione del limite massimo di età,

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero e i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero,

5) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;

6) di quale titolo di studio sia in possesso, specificando presso quale Università o Istituto lo abbia conseguito e in quale data,

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali, precedenti rapporti di pubblico impiego

L'aspirante dovrà altresì specificare, fornendo anche le eventuali indicazioni negative

a) se coniugato, il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita del coniuge;

b) se residente all'estero, l'ultimo domicilio in Italia e qualora sia coniugato, l ultimo domicilio in Italia o all'estero del coniuge,

c) se, e in quali lingue estere, oltre quelle obbligatorie (francese ed inglese), l aspirante desideri sostenere le prove facoltative scritte o orali, o entrambe le prove come indicato nel successivo art. 8,

d) il proprio domicilio e l'indirizzo al quale chiede che sia trasmessa ogni comunicazione relativa al concorso e che siano restituiti, a concorso ultimato, i documenti presentati

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell aspirante, qualora questi risieda all estero, la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell ufficio presso il quale presta servizio

Alla domanda l'aspirante dovrà allegare i seguenti documenti

I — a) se abbia già prestato servizio militare o se sia stato dichiarato « abile arruolato » · copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da L. 200 rilasciato dalla competente autorità militare,

b) se sia stato dichiarato riformato o rivedibile certificato di esito di leva in carta da bollo da L 100 rilasciato dal sindaco del Comune competente e provvisto del visto di conferma del commissario di leva, o dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana,

c) se non sia stato ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L 100, rilasciato dal sindaco del Comune competente o dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana

II. — Certificato medico su carta da bollo da L 100 dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che egli è in grado di affrontare qualsiasi clima, e che non ha imperfezioni fisiche a meno che queste siano state contratte in guerra e per causa di guerra e semprechè non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni proprie della carriera diplomatico-consolare tale certificato dovrà essere rilasciato da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana a cui spetta di autenticare ed eventualmente tradurre il certificato, previa dichiarazione che esso è stato rilasciato da sanitario di sua fiducia

Il possesso del predetto requisito può essere accertato con visita medica di controllo da parte dell'Amministrazione in qualsiasi momento

I documenti indicati nei precedenti numeri I e II devono essere rilasciati in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Art 5.

Il requisito dell'attitudine professionale di cui all'art 223, lettera b), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, sarà accertato mediante colloquio nel quale gli aspiranti debbono dar prova della propria attitudine di orientamento e di valutazione in relazione ai principali problemi internazionali

Il colloquio si svolgerà con la Commissione di cui all'art 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1957, n 1124.

La data fissata per il colloquio, che avrà luogo presso il Ministero degli affari esteri, sarà comunicata individualmente agli aspiranti non meno di dieci giorni prima.

Gli aspiranti dovranno presentarsi al colloquio muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio,

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi,

5) patente automobilistica;

6) passaporto.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in cinque prove scritte ed una orale

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

a) storia moderna e contemporanea;

b) economia politica, politica economica e sociale, geografia economica,

c) diritto internazionale, pubblico e privato;

d) lingua francese;

e) lingua inglese

L esame orale verterà, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

1) diritto costituzionale e amministrativo e nozioni sulle costituzioni dei principali Stati esteri,

2) diritto privato, elementi di diritto penale e di diritto del lavoro,

3) elementi di scienza delle finanze;

4) geografia fisica e politica

Le tesi dei programmi d'esame sono pubblicate nella tabella annessa al presente decreto.

Art 7.

Il punteggio per ogni prova è espresso in ottantesimi

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno cinquantasei ottantesimi nelle prove scritte e non meno di quarantotto ottantesimi in ciascuna di esse. Per superare la prova orale il concorrente deve ottenere almeno quarantotto ottantesimi

La votazione complessiva è data dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte, eventualmente aumentata del punteggio riportato nelle prove scritte di lingue facoltative di cui al successivo art. 8 e dal voto riportato nella prova orale eventualmente aumentato del punteggio riportato nelle prove orali di lingue facoltative.

Art 8.

In aggiunta alle prove obbligatorie nelle lingue francese ed inglese, l aspirante può chiedere di essere sottoposto alla prova facoltativa scritta o orale, o ad entrambe le prove, nelle lingue tedesca, russa, spagnola e araba, nonchè alla sola prova orale in altre lingue

Per ciascuna prova scritta sostenuta nelle quattro lingue facoltative sopra indicate il concorrente può conseguire un massimo di 2 punti purchè raggiunga la sufficienza di almeno punti 1,2 Il punteggio conseguito si aggiunge alla media dei voti riportata nelle prove scritte obbligatorie, sempre che il candidato abbia ottenuto in queste ultime il punteggio richiesto per l'ammissione alla prova orale.

Per le prove orali di lingue facoltative il concorrente può beneficiare di un massimo di 2 punti per ciascuna lingua purchè raggiunga la sufficienza di almeno punti 1,2 In ogni caso, il concorrente non può beneficiare di più di otto punti complessivamente per le prove orali di lingue facoltative. Il punteggio conseguito si aggiunge al voto, espresso in ottantesimi, riportato nella prova orale obbligatoria, sempre che il candidato abbia ottenuto in questa ultima la sufficienza

Art 9.

I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere i temi di cui alle lettere a), b), c) del precedente art. 6, quattro ore per svolgere quelli di lingua estera.

Le prove scritte saranno tenute in giorni consecutivi, non compresi quelli festivi, la prova orale dura complessivamente non meno di un ora.

Le prove scritte delle lingue estere obbligatorie e di quelle facoltative consistono in una composizione con l'uso del vocabolario: quelle orali, prevalentemente in una conversazione nella lingua estera con l'esaminatore.

I candidati dovranno presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei documenti di riconoscimento indicati nel precedente art. 5.

Art. 10.

Le prove di esame avranno luogo in Roma.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse e ne sarà dato avviso, entro lo stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Ai fini della predisposizione delle aule e del materiale delle prove scritte d'esame, il Ministero all'atto della comunicazione individuale potrà invitare i candidati a confermare la loro intenzione di partecipare al concorso.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale l'avviso per la presentazione alla prova stessa sarà dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui debbono sostenerla.

Art 11.

Il Ministro per gli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Art 12.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza, dovranno presentare o far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale - Ufficio I, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi ai sensi della circolare n. 247 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L 100,

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti e i prigionieri di guerra, dovranno produrre, a seconda delle Forze armate di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta da bollo da L. 100 di cui alla circolare n 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n 202860/od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita dichiarazione, in carta bollata da L 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n 27,

d) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati o invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il mod 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

f) i figli dei mutilati ed invalidi, di cui alla precedente lettera *d*), dovranno comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno comprovare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

h) gli orfani dei caduti in guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto,

i) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato rilasciato ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n 142,

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata, in carta bollata da L 100, dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal Prefetto di Roma,

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L 100,

n) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione,

o) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 100, dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza,

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali debbono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) gli assistenti universitari devono produrre un certificato del rettore dell'Università o dell'Istituto di istruzione universtaria, attestante la nomina ad assistente universitario, la continuità e la qualità del servizio prestato,

r) i coniugati con o senza prole e i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza,

s) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno produrre un certificato su carta bollata da L 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata, la natura e la qualità del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n 500, e 5 settembre 1947, n 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, rilasciata dalla competente autorità militare.

Art 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale Ufficio I, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L 100.

I concorrenti che abbiano superato l'età di trenta anni e che siano in possesso di uno o più requisiti particolari fra quelli previsti dal precedente art 3, dovranno presentare inoltre, gli appositi documenti specificati nel precedente articolo 12, salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di preferenza o di precedenza;

2) diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L 200, del titolo di studio.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'aspirante dovrà produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonchè il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100;

4) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200, se l'aspirante è nato all'estero il certificato sarà rilasciato dall'ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica di Roma.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5) non possono essere di data anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti avranno ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato dovranno presentare soltanto:

a) il titolo di studio;

b) copia integrale dello stato matricolare, in carta da bollo da L. 200, di data non anteriore a quella in cui avranno ricevuto il relativo invito;

c) attestazione in carta da bollo da L. 100 (rilasciata dall'Amministrazione da cui dipendono), dalla quale risulti se il concorrente sia attualmente sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 14.

Il Ministro, valutati, a norma dell'art. 5 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i titoli di preferenza degli idonei a parità di merito nonchè i titoli di precedenza che danno luogo a riserva di posti a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e delle categorie ad essi equiparate, dichiara con proprio decreto i vincitori del concorso.

La graduatoria dei candidati dichiarati idonei e quella dei vincitori del concorso sono pubblicate nel « Foglio di comunicazioni » del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 15.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro per gli affari esteri, volontari nella carriera diplomatico-consolare per prestare il servizio di prova stabilito dall'art. 224 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il volontario, che senza giustificato motivo non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 marzo 1959

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1959
Registro n. 122 Esteri, foglio n. 141. — BAGNOLI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

I

Storia moderna e contemporanea

1. I Trattati di Westfalia e l'ordinamento politico d'Europa dopo il 1648. Influenza del nuovo assetto politico europeo sul carattere delle relazioni internazionali. La politica estera della Francia fino alla pace di Nimega.

2. La prima rivoluzione inglese. La politica estera di Cromwell. La seconda rivoluzione inglese e le sue ripercussioni in Europa.

3. Vicende politiche e diplomatiche delle potenze settentrionali dell'Europa nel secolo XVIII.

4. I Trattati di Utrecht e le loro conseguenze sull'ordinamento politico dell'Europa. Le guerre di successione. Il « rovesciamento delle alleanze » e l'ascesa della Prussia. La politica di equilibrio.

5. L'Italia, la politica delle riforme e la diplomazia europea nel secolo XVIII.

6. La questione d'Oriente nel secolo XVIII. Ascesa della Russia, spartizione della Polonia, declino della Turchia.

7. La rivoluzione delle colonie inglesi d'America: compenetrazione di idee e collaborazione di uomini fra i due mondi. Gli Stati Uniti d'America nella Società internazionale.

8. La rivoluzione francese nella sua preparazione spirituale, nelle sue forme politico-sociali interne, nelle sue ripercussioni internazionali.

9. La politica estera ed interna di Napoleone ed il nuovo tentativo di egemonia francese.

10. L'Italia durante il periodo rivoluzionario e napoleonico: assetto interno, maturazione della coscienza nazionale. Il « problema europeo » dell'Italia.

11. Il Congresso di Vienna. Aspetti positivi e negativi del riordinamento politico e territoriale dell'Europa. La Santa Alleanza in Europa e nelle Americhe.

12. L'Europa dopo l'avvento della monarchia di luglio. La prima fase della questione d'Oriente nel secolo XIX. L'equilibrio mediterraneo.

13. La crisi europea nel 1848, e le sue ripercussioni sulle aspirazioni politiche, sociali e nazionali dell'Europa.

14. Il 1848-1849 in Italia: preparazioni remote, aspirazioni ideali, correnti politiche, esplosione rivoluzionaria. La diplomazia europea e l'Italia.

15. La seconda fase della questione d'Oriente nel secolo XIX. La guerra in Crimea e il Congresso di Parigi. La parte del Piemonte.

16. La formazione del Regno d'Italia e l'opera di Cavour. I nuovi problemi, isolamento internazionale e difficoltà interne. La politica estera italiana dal Congresso di Berlino alla vigilia del primo conflitto mondiale.

17. La politica estera del secondo impero. L'avvento della Terza Repubblica. L'alleanza franco russa. La triplice Intesa.

18. La formazione dell'impero germanico e le sue ripercussioni sull'assetto politico europeo. Il Congresso di Berlino. La duplice e la triplice alleanza. Il sistema diplomatico bismarckiano e la sua crisi.

19. La politica estera della Gran Bretagna. La questione d'Egitto. Il processo di trasformazione dell'Impero britannico.

20. La politica estera della Russia.

21. La diplomazia europea e le crisi balcaniche nell'ultimo quarto del secolo XIX.

22. I problemi dell'organizzazione internazionale della pace, le conferenze dell'Aja.

23. La politica coloniale delle Potenze europee. L'espansione italiana in Africa dall'insediamento in Assab alla prima pace di Losanna.

24. I fondamenti della politica estera degli Stati Uniti d'America. Consolidamento interno ed espansione internazionale.

25. Le relazioni internazionali degli Stati dell'America latina. La scomparsa della Spagna come potenza coloniale americana.

26. L'ascesa del Giappone. La guerra russo-giapponese, il Trattato di Portsmouth e le sue conseguenze.

27. La vita economica e sociale dalla metà del secolo XIX alla prima guerra mondiale. Aspirazioni, dottrine, tentativi di realizzazione, socialismo, comunismo, nazionalismo, imperialismo.

28. Le crisi internazionali che precedono la prima guerra mondiale. La questione marocchina e la conferenza di Algesiras. Le guerre balcaniche.

29. La prima guerra mondiale. I suoi sviluppi diplomatici, gli accordi di guerra. La conferenza della pace. Genesi e costituzione della Società delle Nazioni.

30. L'Italia nella prima guerra mondiale, le ragioni, carattere e fini del suo intervento. L'azione politica e diplomatica del Governo italiano di fronte al conflitto.

31. Il crollo dell'Impero asburgico. I problemi della successione. I trattati di pace, gli interessi delle grandi potenze, la formazione della piccola Intesa.

32. La fine dell'Impero ottomano. Il problema del Medio oriente fra le due guerre mondiali.

33. La rivoluzione russa. Formazione e consolidamento dell'U.R.S.S., la sua azione internazionale.

34. L'organizzazione della pace in Europa e nel mondo. I plebisciti, la questione della Ruhr. Il Trattato di Locarno. L'opera della Società delle Nazioni. Il regolamento delle riparazioni.

35. Le conferenze per il disarmo. Il patto Briand-Kellog. Il progetto di Unione europea. La conferenza mondiale per il disarmo.

36. Il risveglio dell'Asia. La questione indiana ed i nuovi nazionalismi. Evoluzione del Commonwealth britannico. Il Giappone grande potenza e i problemi internazionali del Pacifico. Il conflitto tra la Cina e il Giappone.

37. L'Italia dopo la prima guerra mondiale. Crisi dello stato liberale e sue cause. Le varie fasi di politica estera del fascismo.

38 La nascita della Germania hitleriana. La politica estera nazista e la liquidazione del Trattato di Versailles. La questione dell'indipendenza dell'Austria.

39 Il conflitto italo-etiopico: origine e sviluppi diplomatici. La guerra civile in Spagna e l'intervento delle Potenze. Revisionismo e antirevisionismo, interessi delle grandi Potenze nell'Europa orientale e balcanica.

40 La politica estera degli Stati Uniti in Europa, in Asia e in America. L'Unione panamericana.

41 L'Europa verso la nuova guerra. La politica estera delle Democrazie e degli Stati totalitari. Il patto anti-Comintern. L'Anschluss. La crisi dei Sudeti, Monaco, la fine della Cecoslovacchia, l'impresa albanese. L'alleanza italo tedesca. La crisi della Società delle Nazioni.

42 La seconda guerra mondiale e le sue vicende diplomatiche. Il Tripartito. Gli accordi fra le Potenze alleate. La Carta Atlantica. Le conferenze di Mosca, del Cairo, di Teheran, di Yalta e di Postdam. Gli armistizi. Costituzione della Organizzazione delle Nazioni Unite. I Trattati di pace.

43 Il nuovo assetto politico e territoriale del mondo. Nuovi problemi e nuovi contrasti internazionali. Nuovi orientamenti: costituzione del Consiglio d'Europa.

II

Economia politica, politica economica e sociale, geografia economica

a) Economia politica e politica economica e sociale:

1 Il problema economico. Problema economico e problema tecnico. Cenni sulle principali spiegazioni del valore economico. Domanda e offerta. L'impresa e il costo di produzione.

2 La formazione dei prezzi in un'economia di mercato. Il prezzo di concorrenza. Concorrenza imperfetta e concorrenza monopolistica. Il monopolio e il regime di coalizione. Equilibrio parziale ed equilibrio generale.

3 Il reddito individuale ed il reddito nazionale. La curva di distribuzione dei redditi. Il profitto. La rendita. Il salario. L'interesse.

4 La moneta. Il valore della moneta. I sistemi monetari. Le banche e gli istituti di credito. Le banche di emissione. Le funzioni del sistema aureo. Le condizioni del funzionamento del sistema aureo. La manovra del saggio di sconto. La politica monetaria in regime di moneta inconvertibile. Gli effetti delle variazioni del valore della moneta. La speculazione finanziaria e la speculazione commerciale.

5 Consumo, risparmio e investimenti. La funzione del consumo. Mercato monetario e mercato finanziario. Le fluttuazioni economiche. Le fluttuazioni cicliche e loro principali spiegazioni. Il principio di accelerazione. La politica anticiclica. La politica di pieno impiego. Il bilancio economico nazionale.

6 I cambi esteri. L'equilibrio dei cambi. La bilancia commerciale e la bilancia dei pagamenti. I costi comparati. Il controllo dei cambi. I fondi di stabilizzazione dei cambi.

7 La popolazione. Esame critico della teoria di Malthus. L'emigrazione. Emigrazione e investimenti internazionali. La fine dell'emigrazione di massa. Politica demografica e migrazioni. Limitazioni poste all'immigrazione per motivi economici, sindacali, politici e razziali: Le vicende e i problemi dell'emigrazione italiana.

8 Obiettivi, strumenti e limiti della politica economica contemporanea. Il concetto di economia del benessere. Fini e forme degli interventi statali. La pianificazione. Pianificazione parziale e pianificazione totale. La politica dell'occupazione in Italia. Le aree sottosviluppate. Gli obiettivi della riforma agraria.

9 La politica commerciale internazionale. Dazi, contingentamenti, clearings, accordi di compensazione. I trattati di commercio e la clausola della nazione più favorita. Premi all'esportazione e doppi prezzi. Cenni sulla politica economica interna e internazionale dell'Italia, della Gran Bretagna, della Francia, della Germania, degli Stati Uniti e dell'U.R.S.S., a partire dalla prima guerra mondiale, con particolare riguardo ai metodi di azione pubblica nell'economia (nazionalizzazioni, imprese miste, azionariato di Stato, ecc.).

10 La fase attuale della collaborazione economica internazionale. Gli accordi di Bretton Woods; il Fondo monetario internazionale e la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo. Il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite e gli organi economici dipendenti dalle Nazioni Unite. La Carta dell'Avana e il G.A.T.T. Le unioni doganali. L'O.E.C.E. e l'U.E.P. L'integrazione economica europea e la C.E.C.A. Comunità economica europea e Comunità europea per l'energia atomica. Gli investimenti esteri. Lo sviluppo delle zone arretrate.

11 I presupposti teorici e l'evoluzione storica della politica sociale a partire dalla rivoluzione industriale. I compiti dell'organizzazione sindacale. La difesa dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore. La partecipazione dei lavoratori agli utili e alla gestione dell'impresa. La collaborazione nell'ambito dell'impresa. Il salario annuo garantito. La sicurezza sociale.

b) Geografia economica:

1 Geografia della produzione. Distribuzione geografica dei prodotti agricoli di grande consumo alimentare, cereali, piante da zucchero, da olio e per bevande. Le industrie relative. I prodotti agricoli di grande uso industriale: fibre tessili e caucciù. L'allevamento e i suoi prodotti. Il bosco e la pesca. Distribuzione geografica della produzione dei minerali. I combustibili: carbone e petrolio. I minerali metallici. Le industrie siderurgica e meccanica.

2. Geografia del commercio e delle comunicazioni. I grandi mercati di importazione e di esportazione. Le correnti commerciali e il commercio estero dei principali Paesi, con riguardo allo sviluppo e alla consistenza attuale del commercio italiano. Sviluppo delle comunicazioni e condizioni odierne dell'industria e dei trasporti nei diversi Stati. Reti di comunicazioni terrestri, marittime ed aeree.

III

Diritto internazionale

a) Diritto internazionale pubblico:

1 Struttura della Comunità internazionale. Principi ispiratori e caratteri del suo ordinamento. Sviluppo storico della scienza del diritto internazionale. L'ordinamento internazionale e gli ordinamenti interni degli Stati.

2 Le norme dell'ordinamento internazionale e i loro caratteri. Norme consuetudinarie. Norme convenzionali. Norme prodotte da fonti previste da accordi. Validità ed efficacia delle norme internazionali.

3 I soggetti. La personalità internazionale degli Stati. Estinzione degli Stati. Successione di Stati. Soggetti internazionali diversi dagli Stati. Santa Sede, insorti, Enti internazionali. Personalità delle unioni di Stati: Nazioni Unite, istituti specializzati, organizzazioni regionali europee ed extraeuropee. Gli stati giuridici soggettivi internazionali.

4 Organizzazione dei soggetti. Organi dei singoli Stati per le relazioni internazionali. Organi di Istituzioni internazionali e organi internazionali. Trattamento degli organi di Stati esteri e di Istituzioni internazionali.

5 I fatti giuridici. Atti giuridici. Atti unilaterali. Atti collettivi. Accordi. La rappresentanza fra soggetti internazionali. Formazione dei trattati. Riserve, estinzione dei trattati. Fatti illeciti. La responsabilità internazionale, sue forme, sue condizioni e suoi limiti.

6 La sovranità territoriale degli Stati. Territorio: delimitazione, modi di acquisto, perdita. Altomare. Diritti su territori altrui. Territori in amministrazione fiduciaria.

7 Limiti dell'attività degli Stati rispetto agli individui nel loro ordinamento interno. La tutela dei diritti dell'uomo. Trattamento dei cittadini. Protezione del cittadino all'estero. Consoli e funzioni consolari. Trattamento degli stranieri: principi di diritto internazionale comune e criteri adottati dalle Convenzioni di stabilimento.

8 Trattati internazionali collettivi e bilaterali concernenti la cooperazione internazionale nel campo politico e della sicurezza, economico e commerciale, sociale, culturale, sanitario, delle comunicazioni, tecnico, ecc. Caratteristiche particolari di tali diverse categorie di Trattati. Sviluppo ed opera delle organizzazioni internazionali in vari settori.

9. Procedimenti di soluzione delle controversie internazionali. Accordi risolutivi di controversie e strumenti diretti a favorirli. Arbitrato: sue forme e suoi sviluppi. Corte internazionale di giustizia. Procedimenti per la tutela dei diritti nell'ordinamento internazionale. Autotutela e suoi limiti nel diritto convenzionale. Tutela associata.

10 Lo stato di guerra: inizio, termine, caratteri, conseguenze. Norme sull'esercizio della violenza bellica. Occupazione bellica. Trattamento dei sudditi nemici e della proprietà privata nemica. Il rapporto di neutralità.

b) Diritto internazionale privato:

Nozioni generali: natura e funzione delle norme di diritto internazionale privato. Vari problemi di interpretazione del diritto internazionale privato e limiti al funzionamento

delle norme di diritto internazionale privato. L'adattamento delle norme straniere richiamate. Persone. Rapporti di famiglia. Diritti reali. Successioni. Donazioni. Obbligazioni. Forma degli atti. Norme di diritto commerciale, marittimo e aereo internazionale. Convenzioni relative al diritto internazionale privato.

c) Diritto processuale civile internazionale:

Legge regolatrice del processo. Limiti della giurisdizione. Efficacia delle sentenze straniere. Notificazioni ed atti istruttori all'estero. Convenzioni internazionali di assistenza in materia giudiziaria civile.

d) Diritto penale e processuale penale internazionale.

Limiti di applicabilità della legge penale. Estradizione. Riconoscimento delle sentenze penali straniere. Convenzioni internazionali di assistenza in materia giudiziaria penale.

IV

Diritto costituzionale e amministrativo e nozioni sulle Costituzioni dei principali Stati esteri

1. Concetto e partizioni del diritto pubblico.
2. Lo Stato: elementi ed organi. Forme di Stato e forme di Governo. Caratteristiche generali dello Stato moderno.
3. L'ordinamento costituzionale. La Costituzione italiana. Gli Organi costituzionali: Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo. L'ordinamento regionale.
4. La funzione legislativa: forma dell'attività legislativa, legge formale, atti equiparati alla legge formale, regolamenti ed altri atti normativi.
5. La funzione giurisdizionale: posizione e garanzie della magistratura. Controllo di costituzionalità degli atti normativi.
6. L'ordinamento amministrativo: Concetto di pubblica Amministrazione. Criteri informativi dell'ordinamento amministrativo. Organizzazione amministrativa interna.
7. L'Amministrazione diretta centrale: organi attivi, organi consultivi, organi di controllo.
8. L'Amministrazione diretta locale.
9. Gli Enti autarchici nazionali.
10. Gli Enti autarchici locali. Enti territoriali, Enti non territoriali.
11. I mezzi dell'azione amministrativa: il regime amministrativo dei beni, le prestazioni dei privati all'Amministrazione.
12. Gli atti amministrativi: classificazione e tipi.
13. La giustizia nell'Amministrazione: tutela dei diritti ed interessi dei singoli, ricorsi amministrativi, tutela giurisdizionale.
14. Caratteristiche degli ordinamenti costituzionali dei principali Stati esteri.

V

Diritto privato

1. Nozioni e fondamento del diritto. Le fonti del diritto privato: legge, consuetudine, principi generali del diritto.
2. Interpretazione delle norme giuridiche. Il diritto soggettivo: classificazione dei diritti, acquisto, modificazione ed estinzione dei diritti soggettivi.
3. Diritto delle persone. La persona fisica. Capacità giuridica e capacità di agire. Gli istituti di protezione della persona fisica. Il diritto della personalità.
4. La famiglia. Il matrimonio. Il regime patrimoniale del matrimonio. La filiazione. Il diritto agli alimenti.
5. Diritto delle successioni. Concetto e fondamento della successione per causa di morte. Successione a titolo universale e a titolo particolare. La successione legittima; capacità di succedere e diritto di rappresentazione. Categorie degli eredi legittimi. La successione testamentaria: capacità di testare e di ricevere per testamento. La volontà testamentaria e la sua manifestazione. L'acquisto dell'eredità e del legato. I rapporti fra coeredi. La divisione.
6. Le donazioni: concetti e requisiti degli atti di liberalità tra vivi. Revoca delle liberalità. Il contratto di donazione.
7. I diritti e la loro classificazione. Le cose: nozioni e classificazione delle cose. La proprietà. Il possesso. I diritti sulla cosa altrui: le servitù. L'usufrutto, l'uso e l'abitazione. L'enfiteusi.
8. Il negozio giuridico. Classificazione dei negozi. Elementi del negozio. Formazione e manifestazione della volontà negoziale. L'oggetto, la causa e la forma del negozio. Vicende del negozio, nullità, annullabilità, risoluzione, rescissione. La rappresentanza.
9. Diritto delle obbligazioni. Concetto ed elementi della obbligazione. Modificazione soggettiva ed oggettiva del rapporto obbligatorio. L'adempimento dell'obbligazione. I modi di estinzione dell'obbligazione. L'inadempimento e i suoi aspetti. Le garanzie dell'obbligazione. Il contratto in generale. Classificazione dei contratti. I principali tipi di contratto.
10. Contratto di trasporto.
11. Contratto di assicurazione: legislazione in materia di istituti di assicurazione.
12. Contratti bancari e di conto corrente. Legislazione sulle banche e sulle borse.
13. L'impresa e la società. L'imprenditore. Le imprese commerciali. L'azienda. I consorzi. Il contratto di società. Società a base personale. Società a base non personale. Le cooperative e le mutue. Le società a responsabilità limitata. Le società per azioni: costituzione, organi, rapporti interni, rapporti con terzi.
14. I diritti sui beni immateriali (proprietà industriale, letteraria ed artistica. Marchi, disegni, modelli e brevetti).
15. Titoli di credito: cambiale e assegno bancario. Titoli rappresentativi delle merci.
16. Fallimento. Concordato preventivo. Liquidazione coatta amministrativa.
17. Proprietà della nave e dell'aeromobile. Esercizio della nave e dell'aeromobile.
18. Obbligazioni relative alla navigazione con particolare riguardo ai contratti di utilizzazione della nave e dell'aeromobile.
19. Avarie comuni, assistenza, salvataggio e recupero. Assicurazione dei rischi della navigazione. Garanzia delle obbligazioni relative alla navigazione.

VI

Elementi di diritto penale

1. La legge penale. Le pene. Il reato.
2. Il reato e la persona offesa dal reato.
3. Estinzione del reato e della pena. Sanzioni civili e misure di sicurezza.
4. I principali delitti previsti dal Codice penale.

VII

Elementi di diritto del lavoro

Cenni sull'attuale ordinamento sindacale, sulla disciplina collettiva dei rapporti di lavoro e sul contratto individuale di lavoro.

VIII

Elementi di scienza delle finanze

Imposte dirette ed indirette, ordinarie e straordinarie. La imposta progressiva. Distribuzione della pressione tributaria. Struttura del sistema tributario italiano. Gettito delle principali imposte. La doppia imposizione.

IX

Geografia fisica e politica

Lineamenti generali dell'ambiente morfologico e climatico dei cinque Continenti: rilievo, idrografia, flora e fauna, clima e vita. Quadro politico, confini, popolazioni, religioni, istituzioni pubbliche, suddivisioni interne e amministrative, centri urbani, porti e città commerciali, colonie, protettorati dei principali Paesi.

Roma, addì 3 marzo 1959

Il Ministro PELLA

(2053)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso a sessanta posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria.

Le prove scritte di esame del concorso di cui sopra avranno luogo in Roma, nei locali del Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno n. 4, aula *C*, nei giorni 20, 21 e 22 luglio 1959, con inizio alle ore otto.

(2140)

Diario delle prove scritte del concorso a quaranta posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato ai laureati in economia e commercio.

Le prove scritte di esame del concorso di cui sopra avranno luogo in Roma, nei locali del Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno n. 4, aula *C*, nei giorni 23, 24 e 25 luglio 1959, con inizio alle ore otto.

(2142)

Diario delle prove scritte del concorso a venti posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in medicina e chirurgia.

Le prove scritte di esame del concorso di cui sopra avranno luogo in Roma, nei locali del Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno n. 4, aula *C*, nei giorni 27, 28 e 29 luglio 1959, con inizio alle ore otto.

(2143)

Diario delle prove scritte del concorso a venti posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche.

Le prove scritte di esame del concorso di cui sopra avranno luogo in Roma, nei locali del Palazzo degli esami, via Gerolamo Induno n. 4, aula *B*, nei giorni 30, 31 luglio e 1° agosto 1959, con inizio alle ore otto.

(2141)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a diciassette posti di operaio temporaneo di 3ª categoria presso la Zecca, con la qualifica di aiuto operaio meccanico, indetto con decreto Ministeriale 4 giugno 1958.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 3 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro dell'anno 1959, pubblica il decreto Ministeriale 9 febbraio 1959, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1959, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 248, che approva la graduatoria generale di merito, nonchè la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso a diciassette posti di operaio temporaneo di 3ª categoria presso la Zecca con la qualifica di aiuto operaio meccanico, indetto con decreto Ministeriale 4 giugno 1958.

(2079)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a diciassette posti di operaio temporaneo di 3ª categoria presso la Zecca, con la qualifica di aiuto operaio conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche, indetto con decreto Ministeriale 26 maggio 1958.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 3 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro dell'anno 1959, pubblica il decreto Ministeriale 9 febbraio 1959, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1959, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 249, che approva la graduatoria generale di merito, nonchè la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso a diciassette posti di operaio temporaneo di 3ª categoria presso la Zecca con la qualifica di aiuto operaio conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche, indetto con decreto Ministeriale 26 maggio 1958.

(2080)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso ad un posto di operaio temporaneo di 3ª categoria presso la Zecca, con la qualifica di aiuto operaio fonditore e staffatore a mano, indetto con decreto Ministeriale 6 giugno 1958.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 3 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro dell'anno 1959, pubblica il decreto Ministeriale 24 febbraio 1959, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1959, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 260, che approva la graduatoria generale di merito, nonchè il vincitore e la graduatoria degli idonei del concorso ad un posto di operaio temporaneo di 3ª categoria presso la Zecca, con la qualifica di aiuto operaio fonditore e staffatore a mano, indetto con decreto Ministeriale 6 giugno 1958.

(2081)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso ad otto posti di chimico in prova nella carriera direttiva del personale dei chimici per le Direzioni armi ed armamenti navali.

Il decreto Ministeriale 8 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1959, registro n. 9 Difesa-Marina, foglio n. 47, concernente la graduatoria di merito del concorso per esami e per titoli a n. 8 (otto) posti di chimico in prova, nella carriera direttiva del personale dei chimici per le Direzioni armi ed armamenti navali, è stato pubblicato sul foglio d'ordini del Ministero difesa-Marina n. 26, in data 24 marzo 1959, all'art. 30.

(2076)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso per esami a duecentocinquanta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale di ragioneria dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto Ministeriale 26 luglio 1957.

Dall'11 marzo 1959, in sostituzione del dott. Mario Forte, è chiamato a far parte della Commissione giudicatrice del concorso per esami a duecentocinquanta posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale di ragioneria dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto Ministeriale 26 luglio 1957, il dott. Oreste Lepore, direttore di divisione nell'Amministrazione centrale (decreto Ministeriale 11 marzo 1959).

(2077)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.